

ACCORDO
(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990)
**finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità
dell'aria nei Comuni dell'area di superamento
"Piana Prato-Pistoia"**

tra

REGIONE TOSCANA
con sede in Palazzo Strozzi Sacratì p.zza Duomo n.10, Firenze
rappresentata dall'Assessore Federica Fratoni

e

Comune di AGLIANA,
con sede in p.zza della Resistenza n. 2, Agliana (PT)
e rappresentato dal Sindaco Luca Benesperi,

Comune di CARMIGNANO
con sede in p.zza Giacomo Matteotti n. 1, Carmignano (PO)
e rappresentato dall'Assessore Federico Migali,

Comune di MONTALE
con sede in via Antonio Gramsci n. 19, Montale (PT)
e rappresentato dal Sindaco Ferdinando Betti,

Comune di MONTEMURLO
con sede in via Montalese n. 472/474, Montemurlo (PO)
e rappresentato dall'Assessore Alberto Vignoli,

Comune di PISTOIA
con sede in p.zza del Duomo n. 1, Pistoia
e rappresentato dal Sindaco Alessandro Tommasi,

Comune di POGGIO A CAIANO
con sede in via Cancellieri n. 4, Poggio a Caiano (PO)
e rappresentato dal Sindaco Francesco Pugelli,

Comune di PRATO
con sede in via del Comune n.2, Prato
e rappresentato dall'Assessore Valerio Barberis,

Comune di QUARRATA
con sede in via Vittorio Veneto n. 2, Quarrata (PT)
e rappresentato dal Sindaco Marco Mazzanti,

Comune di SERRAVALLE PISTOIESE
con sede in via Garibaldi n. 54, Serravalle Pistoiese (PT)
e rappresentato dal Sindaco Piero Lunardi,

VISTI:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e in particolare l'art. 2 comma 1, lett. g);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme in materia di qualità dell'aria ambiente);
- la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);
- l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

Premesso che:

- presso alcune zone ed agglomerati del territorio regionale continuano a registrarsi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM₁₀;
- la Commissione europea il 17 maggio 2018 ha deferito (Causa C-644/18) l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE per il materiale particolato PM₁₀ e per avere omesso di prendere misure appropriate;
- la zona del territorio regionale che non risulta conforme dal 2008 al 2017 per il PM₁₀ è identificata con la sigla IT0907 Zona di Prato – Pistoia;

Considerato che:

- dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana), è emerso che la causa principale dei superamenti è addebitabile alla combustione da biomassa, derivante sia dal riscaldamento domestico sia dalla pratica di abbruciamento incontrollato all'aperto di sfalci e potature;
- l'articolo 9 del D.lgs. 155/2010 prevede che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;
- il 9 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 1182, con cui sono state individuate le aree di superamento, tra cui "Piana Prato -Pistoia" per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

- il 18 luglio 2018, con la Deliberazione n. 72, il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, ha previsto specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati;

- i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali, realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell'aria, hanno indotto una progressiva diminuzione delle zone in cui si verificano i superamenti e dell'entità dei superamenti stessi, in particolare nella Piana "Prato-Pistoia", l'unica stazione (PT-Montale) che presentava valori superiori ai limiti, dal 2018 risulta conforme alla normativa;

Stabilito quindi che risulta necessario consolidare il risultato raggiunto;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e 4 della medesima legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74:

- i comuni il cui territorio è interessato dalle procedure di infrazione adeguano gli atti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 e attuano le misure di cui alla deliberazione entro i termini previsti dalla deliberazione stessa;

- la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3.

Considerato che in caso di permanenza dei superamenti, un'eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia comporterebbe, in futuro, oneri economici rilevanti e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

Richiamata la Deliberazione del 2 dicembre 2019 n. 1487 (Approvazione schema accordo di programma con il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana) con la quale è stato approvato l'Accordo di Programma;

Considerato che nell'Accordo citato sono state programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico da destinarsi alle aree maggiormente critiche;

Vista inoltre la Deliberazione di Giunta regionale del 3 giugno 2020 n. 681 "Misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). Richiesta parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 74/2019" con cui le suddette misure sono state inviate alla competente commissione

consiliare, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2020, inviato con nota del 30/06/2020 (prot. n. 225568);

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 20 luglio 2020 n. 907 con cui le suddette misure sono state approvate in via definitiva;

Tenuto conto degli incontri tecnici svolti con i comuni appartenenti all'area di superamento della "Piana Prato Pistoia", nel corso dei quali sono state definite le modalità di attuazione ed è stato individuato il Comune di Montemurlo quale capofila per la realizzazione degli interventi afferenti all'area di superamento e previsti dall'Accordo di programma, di cui alla DGR 1487/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art.1

Premesse

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti

Art.2

Oggetto dell'Accordo

2.1 Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione delle modalità di attuazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero dell'ambiente per il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con deliberazione n. 1487 del 2019, ed sottoscritto a febbraio 2020.

2.2 Le Parti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e di contrasto all'inquinamento atmosferico attraverso la realizzazione degli interventi, previsti al successivo art. 3, da realizzarsi nell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia".

2.3 Le amministrazioni comunali interessate dal presente accordo, fanno parte della area di superamento "Piana Prato-Pistoia" così come definita dalla DGR 1182/2015, in base a quanto previsto dall'art. 2 comma 1) lettera g del D.lgs 155/2010.

Inoltre così come previsto dalla normativa statale, al fine di ridurre i livelli di inquinamento in un'area di superamento è necessario porre in essere azioni e le misure necessarie, integrate ed omogenee per agire sulle sorgenti emmissive e conseguire così un miglioramento della qualità dell'aria.

Art.3

Finalità

3.1 Scopo della presente accordo è quello di regolare le modalità di attuazione degli interventi, previsti e finanziati nell'ambito dell'Accordo di programma con il Ministero dell'ambiente (di cui alla DGR 1487/2019), da realizzarsi nell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" e di seguito riportati:

- a) attivare un sistema di erogazione di contributi per la sostituzione di impianti di riscaldamento civile particolarmente inquinanti con impianti a minore impatto ambientale;
- b) attivare un sistema di erogazione di contributi rivolto alle aziende agricole e a privati cittadini titolari di coltivazioni arboree per l'acquisto di biotrituratori al fine di garantire una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità dell'aria.

Art.4

Impegni del Comune capofila

4.1 Il Comune di Montemurlo è identificato come capofila degli interventi di cui all'art. 3 e coordinerà le attività previste al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3 lettere a) e b).

4.2 Il Comune di Montemurlo si impegna a predisporre il bando contributi, in collaborazione con gli altri Comuni dell'area di superamento, alla successiva pubblicazione, all'istruttoria delle domande e alla erogazione dei contributi ai beneficiari.

4.3 Il Comune di Montemurlo si impegna a comunicare a Regione Toscana eventuali ritardi o sopraggiunte criticità nella realizzazione delle attività previste.

Art.5

Impegni degli altri Comuni

5.1 I Comuni dell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" si impegnano a effettuare controlli sulle dichiarazioni ed istanze oggetto di concessione dell'incentivo economico al fine di verificare la veridicità rese dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché controlli sulla conformità dell'impianto alla documentazione presentata, secondo le modalità previste dal bando.

5.2 I Comuni si impegnano a pubblicare il bando contributi sul proprio sito istituzionale e a svolgere attività di animazione e diffusione attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale

Art.6

Impegni della Regione Toscana

6.1 La Regione Toscana si impegna a finanziare con un importo pari a € 600.000,00 gli interventi all'art. 3 del presente accordo sui capitoli di uscita 42823 e 42867.

6.2 La Regione inoltre si impegna a supportare i comuni nelle attività di comunicazione relative al bando contributi.

Art.7

Modalità trasferimento delle risorse e Rendicontazione

7.1 La Regione assegnerà il contributo al Comune di Montemurlo ed erogherà le risorse secondo la seguente articolazione:

30% alla pubblicazione del bando;

40% alla comunicazione dell'avvenuta erogazione del primo 30% e trasmissione della rendicontazione dei contributi liquidati;

30% alla comunicazione dell'erogazione del 40% del contributo e alla trasmissione della rendicontazione

7.2 Il Comune di Montemurlo si impegna a trasferire la rendicontazione delle spese in base all'avanzamento della liquidazione della spesa.

Art.8

Protezione dei dati personali

8.1 Qualora le attività susseguenti al presente Accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 3, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza

adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

8.2 A tal fine le Parti si impegnano a che:

-i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;

-i dati personali siano conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 3;

-ciascuna Parte, in qualità di titolare, provveda ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;

-ciascuna Parte possa trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;

-gli interessati possano esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle Parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art.9

Eventuali modifiche

9.1 Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti

Art.10

Firma digitale

10.1 Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e con apposizione di firma digitale delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

per la Regione Toscana
Federica Fratoni

per il Comune di Agliana
Luca Benesperi

per il Comune di Carmignano
Federico Migali

per il Comune di Montale
Ferdinando Betti

per il Comune di Montemurlo
Alberto Vignoli

per il Comune di Pistoia
Alessandro Tommasi

per il Comune di Poggio a Caiano
Francesco Pugelli

per il Comune di Prato
Valerio Barberis

per il Comune di Quarrata
Marco Mazzanti

per il Comune di Serravalle Pistoiese
Piero Lunardi